

Le nuove regole che entreranno in vigore il 28 luglio e che faranno risparmiare due settimane

## Conferenza di servizi, si cambia Partecipazione via e-mail e chiusura entro 45 giorni

Pagina a cura  
DI ANDREA MASCOLINI

**A**l via la conferenza di servizi «asincrona», da chiudere entro un mese e mezzo con tutti i pareri e nulla osta; un unico soggetto referente per le amministrazioni statali periferiche; niente silenzio assenso in caso di valutazione di impatto ambientale per opere di competenza statale. Sono questi alcuni dei contenuti principali delle nuove regole per lo svolgimento delle conferenze di servizi, previste nel decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 13 luglio 2016, n. 162, che entreranno in vigore il 28 luglio prossimo e riguarderanno le procedure avviate successivamente a questa data.

**La nuova disciplina, che riformula gli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, prevede una prima modalità di conferenza istruttoria indetta (facoltativamente) dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di un'altra amministrazione o di un privato, che serve per l'esame contestuale degli interessi pubblici (e privati) coinvolti.**

**Questa conferenza si dovrà svolgere necessariamente in modalità asincrona:** non si terrà alcuna riunione con presenza fisica dei partecipanti attorno a un tavolo, ma verranno messe in campo soltanto comunicazioni via posta elettronica tra i soggetti interessati. Il termine per l'indizione della conferenza semplificata è di cinque giorni decorrenti dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda se ad attivarla è un soggetto privato o un'altra amministrazione. Entro il termine massimo di 15 giorni si potranno chiedere chiarimenti o integrazioni. Al massimo entro 45 giorni (ma si raddoppiano nel caso in cui siano coinvolti enti per la tutela ambientale, paesaggisti-

co-territoriale beni culturali o salute dei cittadini) dovranno essere espressi tutti i pareri.

**Alla fine il risparmio rispetto alla precedente disciplina sarà di 15 giorni.** Se nessuno si dovesse esprimere e se i pareri non dovessero pervenire nei termini, la legge presume che si sia concretizzato un assenso incondizionato; saranno invece tali da configurare un parere negativo soltanto i dissensi non superabili che dovranno essere formulati in modo chiaro e analitico.

Se invece andrà tutto bene la conferenza si concluderà positivamente entro cinque giorni dalla scadenza dei termini con una decisione positiva.

**La legge non esclude la possibilità di una conferenza simultanea,** cioè con la presenza dei rappresentanti delle amministrazioni intorno al tavolo, quando i pareri non siano univoci o se non si siano concretizzati in assenso o diniego netti. In questo caso la conferenza simultanea dovrà svolgersi nei 10 giorni prece-

denti la scadenza. I partecipanti potranno o essere presenti fisicamente o in via telematica (anche teleconferenza). Dopo che l'amministrazione avrà illustrato gli elementi essenziali della conferenza, entro i 45 giorni successivi si dovrà tenere la conferenza che, a sua volta, si dovrà concludere entro altri 45 giorni. Ogni amministrazione parteciperà alla riunione con un unico rappresentante, con l'innovazione introdotta dal decreto di un unico soggetto, preventivamente designato dalla presidenza del consiglio o dalla prefettura, che dovrà esprimere il parere di tutte amministrazioni statali coinvolte nella conferenza.

**Quando si tratti di progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi** l'amministrazione potrà indire una conferenza preliminare, che costituisce quindi la terza tipologia di conferenza, prima della presentazione del progetto definitivo.

—© Riproduzione riservata—

